

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.68

del 02.03.2004

O G G E T T O

Giudice di Pace di Bari. Sig.ra Lucchesi Ida c/Comune di Molfetta e Sesit Puglia.
Ricorso avverso cartella esattoriale (violazione al codice della strada).

L'anno duemilaquattro, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 5.3.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Giudice di Pace di Bari, con decreto notificato in data 02.12.2003, Ns. prot. n.141 del 22.12.03, ha fissato per l'udienza del **23.03.2004** la comparizione delle parti per la discussione del ricorso n. 8763/03 di opposizione, ex D. L.vo 285/92, L. 689/81 ed artt. 615 e 617 cpc, promosso, con istanza di sospensione cautelare, dalla Sig.ra Lucchesi Ida c/ il Comune di Molfetta e la Sesit Puglia, avverso cartella esattoriale n.014 2003 01013105 06 000 (per € 180,94), ed avverso i relativi ruolo ed iscrizione a ruolo e verbali di contestazione e successiva ordinanza ingiunzione di pagamento (infrazione al C.d.S.);
- La ricorrente contesta: **1) la mancata valida notifica dell'accertamento; 2) la mancata indicazione delle date di notifica degli atti di accertamento, contestazione ed imposizione, e di tutti gli elementi essenziali all'individuazione del fatto che avrebbe originato l'imposizione; 3) la genericità e carenza di motivazione del provvedimento impugnato; 4) la nullità dell'accertamento della violazione, con effetto estintivo della sanzione determinato dalla mancata contestazione immediata della violazione, e la violazione dell'art.201 Cod. Strada, per omessa "indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata"; 5) la decadenza dei termini per la iscrizione a ruolo; 6) la mancata indicazione dei tempi ed organi per l'impugnativa; 7) la prescrizione della pretesa impositiva;**
- Vista la nota in data 12.02.2004 (prot. Uff. P.M. n.974), con la quale il Responsabile del Corpo di P.M. Ten. Vincenzo Zaza, unitamente al Maresciallo Pasquale Mezzina del medesimo Corpo, in riferimento al verbale di contestazione impugnato, relazionando esplicitamente sulle contestazioni addotte, precisando che il verbale cui fa riferimento l'esposto è stato regolarmente notificato a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. nelle mani di familiare convivente, e che la relativa cartella esattoriale è stata notificata entro il termine del quinquennio dalla data di accertata violazione, sollevata la questione di incompetenza territoriale, ai sensi degli artt. 22 bis e 23 della legge 689/81, atteso che il ricorso avverso una cartella esattoriale deve essere proposto nella cancelleria del Giudice di Pace del luogo della accertata violazione e non in quella del luogo di residenza del trasgressore, hanno espresso **parere favorevole alla costituzione in giudizio del Comune;**
- Visto, altresì, l'atto di indirizzo di G.C. n.304 del 06.12.2001;
- Ritenuto di costituirsi senza assistenza di difensore nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Lucchesi Ida dinanzi al Giudice di Pace di Bari, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma

Affari Legali sulla regolarità tecnica del presente atto, essendo irrilevante il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE. LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

D E L I B E R A

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa, di costituirsi senza assistenza legale nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Bari dalla Sig.ra Lucchesi Ida, meglio specificato in premessa, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente provvedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) Di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine ai procedimenti di cui trattasi.
- 4) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. EE.LL. - D. Lgs 267/2000.
- 5) di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.